



Avviso Pubblico

Manifestazione d'interesse finalizzata al coinvolgimento di enti del terzo settore per l'attivazione in coprogettazione e successiva gestione del progetto "Centro per la famiglia" e della rete dei "Centri per la famiglia".

PLUS distretto socio sanitario di Guspini

CUP: E29G23000380002 - E29G22000480002

Ai sensi della l. 241/1990, dell'art. 55 del D.Lgs. 117/2017 (codice del terzo settore) e ss.mm. e ii. e della L. 328/2000.

Comuni de **Guspini**
Provintzia de Su
Sud Sardinna



Comune di Guspini
Provincia del Sud Sardegna
Via Don Giovanni Minzoni, 10
09036 Guspini (SU)
Centralino: 07097601
protocollo@pec.comune.guspini.su.it
<https://www.comune.guspini.su.it>

SETTORE SOCIO ASSISTENZIALE
Servizio Sociale Territoriale PLUS
Ufficio di piano
Tel.070/9760270
UFFICIOPIANO@COMUNE.GUSPINI.SU.IT
UFFICIO DI PIANO – SPORTELLO HCP
Tel. 070/9760275
hcp@comune.guspini.su.it
ufficiodipiano@comune.guspini.su.it

Responsabile del Servizio
Dott. Luisa Angela Pittau
Responsabile del procedimento
Dott. Luisa Angela Pittau
Redattore
Dott.ssa Gianna Pina Putzolu



Indice generale

Premessa.....	3
Art. 1 - Quadro normativo di riferimento.....	9
Art. 2 - Obiettivi del progetto.....	10
Art. 3 - Principali servizi previsti.....	11
Art. 4 - Durata.....	14
Art. 5 - Fonti di finanziamento.....	14
Art. 6 - Quadro economico.....	15
Art. 7 - Sede del servizio.....	16
Art. 8 - Modalità di erogazione del contributo.....	17
Art. 9 - Soggetti proponenti.....	18
Art. 10 - Requisiti di partecipazione.....	20
Art. 11 - Fasi dell'istruttoria.....	22
Art. 12 - Individuazione del soggetto partner.....	23
Art. 13 - Criteri di valutazione dell'offerta e profili procedurali.....	23
Art. 14 - Coprogettazione.....	27
Art. 15 - Progetto definitivo.....	27
Art. 16 - Approvazione dell'esito della coprogettazione e stipula della convenzione.....	28
Art. 17 - Spese di bollo e segreteria.....	28
Art. 18 - Coordinamento e integrazione.....	28
Art. 19 - Risoluzione del contratto.....	28
Art. 20 - Garanzie.....	29
Art. 21 - Convenzione di attuazione del servizio.....	29
Art. 22 - Personale minimo e attrezzature richiesti per l'esecuzione del servizio del servizio. Obblighi del soggetto partner.....	29
Art. 23 - Responsabilità.....	31
Art. 24 - Coperture assicurative.....	32
Art. 25 - Presentazione della Manifestazione di interesse.....	32
Art. 26 - Responsabile unico del progetto.....	33



Art. 27 - Pubblicazione e contatti.....	34
Art. 28 - Trattamento dei dati.....	34
Art. 29 - Allegati.....	34

Premessa

La famiglia è il luogo primario che deve garantire il mantenimento, l'educazione, la protezione e la cura delle relazioni.

L'ambito PLUS di Guspini nella consapevolezza dell'avvenuta modifica strutturale, economica e relazionale della società e, al fine di uniformare gli interventi a sostegno delle persone di minore età e delle loro famiglie, intende favorire la costruzione di buone pratiche di reti sociali e welfare community mediante l'attivazione di un Centro per le famiglie.

I Centri per la famiglia, quali spazi fisici aperti sul territorio e al territorio, assicurano una funzione di importante intercettazione dei diversi bisogni delle famiglie a livello locale, fornendo risposte concrete e flessibili. Essi rappresentano luoghi di prossimità per l'intera comunità dove, in maniera integrata, ASL e comuni concorrono ad attivare interventi e servizi volti al benessere, alla prevenzione, al sostegno e alla gestione delle difficoltà che possono intervenire durante il ciclo evolutivo dell'individuo e della famiglia.

Con il presente Avviso si intende esperire una procedura di co-progettazione rivolta ai soggetti del terzo settore per la definizione e realizzazione del progetto CENTRO PER LA FAMIGLIA, fruibile dalla cittadinanza residente nei Comuni del distretto socio sanitario di Guspini. Mediante l'attivazione del presente procedimento, sarà individuato un soggetto del terzo settore che a conclusione dell'iter di co-progettazione provvederà, altresì alla gestione del servizio.

Visti

1. l'art. 118 comma 4 della Costituzione introdotto dalla L. Cost. n. 3/2000 di riforma del titolo V della Costituzione che ha riconosciuto il principio di sussidiarietà orizzontale, accanto a quella di sussidiarietà verticale, ai fini dell'esercizio delle funzioni amministrative;



2. il D.lgs. 117 del 03.07.2017 (c.d. Codice del Terzo Settore), il quale, nell'ambito del TITOLO VII "dei rapporti con gli enti pubblici", prevede all'art. 55 e in particolare al co.1 che: "1. In attuazione dei principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell'amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi nei settori di attività di cui all'articolo 5, assicurano il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore, attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione e accreditamento, poste in essere nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241" e al co.3 che: "la co-progettazione è finalizzata alla definizione ed eventualmente alla realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento, finalizzati a soddisfare bisogni definiti, alla luce degli strumenti di programmazione";
3. il quadro normativo di riferimento richiamato si integra, per quanto di interesse, con le seguenti disposizioni:
 - la Legge 328/2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", che ha introdotto nell'ordinamento giuridico alcune disposizioni a favore dei soggetti del Terzo Settore, ed in particolare degli organismi non lucrativi di utilità sociale, degli organismi della cooperazione, delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni ed enti di promozione sociale, delle fondazioni, degli enti di patronato e di altri soggetti privati, ed in particolare:
 - l'art. 1, comma 1, il quale recita: "La Repubblica assicura alle persone e alle famiglie un sistema integrato di interventi e servizi sociali, promuove interventi per garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza, previene, elimina o riduce le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia, in coerenza con gli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione";
 - l'articolo 1, comma 5, il quale prevede che "Alla gestione ed all'offerta dei servizi provvedono soggetti pubblici nonché, in qualità di soggetti attivi nella progettazione e nella realizzazione concertata degli interventi, organismi non lucrativi di utilità sociale,



organismi della cooperazione, organizzazioni di volontariato, associazioni ed enti di promozione sociale, fondazioni, enti di patronato e altri soggetti privati”;

- l'art. 5, commi 2 e 3, il quale prevede che ai fini dell'affidamento dei servizi previsti dalla legge, gli enti pubblici promuovono azioni per favorire la trasparenza e la semplificazione amministrativa, nonché il ricorso a forme di aggiudicazione o negoziali che consentano ai soggetti del Terzo Settore la piena espressione della propria progettualità, avvalendosi di analisi e verifiche che tengano conto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni offerte e della qualificazione del personale;
- l'art. 6, comma 2, lettera a), il quale attribuisce ai Comuni l'attività di programmazione, progettazione, realizzazione del sistema locale dei servizi sociali in rete, indicazione delle priorità e dei settori di innovazione attraverso la concertazione delle risorse umane e finanziarie locali, con il coinvolgimento dei soggetti del Terzo Settore;
- l'art. 7 del D.P.C.M. 30.03.2001 (Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona ai sensi dell'art. 5 della Legge 8 novembre 2000 n. 328), il quale prevede che al fine di valorizzare e coinvolgere attivamente i soggetti del Terzo Settore, attivandoli non solo nella fase finale di erogazione e gestione del servizio, ma anche nelle fasi precedenti della predisposizione di programmi di intervento e di specifici progetti operativi, i Comuni possono indire istruttorie pubbliche per la coprogettazione di interventi innovativi e sperimentali su cui i soggetti del Terzo Settore esprimono disponibilità a collaborare per la realizzazione degli obiettivi;
- l'art. 119, D.Lgs. 267/2000 che, in applicazione dell'art. 43, L. 449/1997, prevede che i Comuni, le Province e gli altri Enti Locali possono stipulare contratti di sponsorizzazione e accordi di collaborazione, nonché convenzioni con soggetti pubblici o privati diretti a fornire consulenze o servizi aggiuntivi, al fine di favorire una migliore qualità dei servizi prestati;
- l'art. 11 comma 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241 che consente la partecipazione del soggetto privato al procedimento amministrativo attraverso la conclusione di accordi integrativi o procedurali all'interno dei quali privati e Pubblica amministrazione concordano nel corso del procedimento il contenuto discrezionale del provvedimento. La



legge 241 è dunque il contenitore giuridico all'interno del quale inscrivere le pratiche di Welfare collaborativo e in particolare la co-progettazione;

- l'art. 12 comma 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241 in base al quale “La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi”;
- l'art. 6 del D.Lgs n. 36/2023 “Principi di solidarietà e di sussidiarietà orizzontale. Rapporti con gli enti del Terzo settore” che per attività a spiccata valenza sociale, consente alle P.A. di ricorrere a forme di amministrazione condivisa con gli E.T.S., purché questi contribuiscano al perseguimento delle finalità sociali in condizioni di pari trattamento, in modo effettivo e trasparente e in base al principio di risultato (art. 1 D.Lgs 36/2023). Gli affidamenti agli enti non lucrativi che avvengono nel rispetto delle disposizioni previste dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, Titolo VII, non rientrano nel campo di applicazione del codice degli appalti art 7 D.Lgs 36/2023 che sancisce l'autonomia organizzativa della P.A.;
- le linee guida n. 17 recanti” Indicazioni in materia di affidamenti dei servizi sociali” emanate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) con Delibera n. 382 del 27 luglio 2022 secondo le quali le amministrazioni procedono a un'adeguata programmazione delle risorse e degli interventi sociali, al fine di addivenire, in via preventiva, alla corretta individuazione e quantificazione delle risorse disponibili, dei bisogni da soddisfare, degli interventi all'uopo necessari e delle modalità di realizzazione degli stessi, anche mediante il coinvolgimento degli Enti del terzo settore ai sensi dell'articolo 55 del CTS.
- le linee guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed enti del terzo settore negli artt. 55-57 del d.lgs. n.117/2017 (Codice del terzo settore), approvate con DM n. 72 del 31.03.2021;
- le "Linee guida per l'affidamento di servizi a enti del terzo settore e alle cooperative sociali" emanate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) con Delibera n. 32 del 20.01.2016 secondo le quali la coprogettazione si sostanzia in un accordo



procedimentale di collaborazione che ha per oggetto la definizione di progetti innovativi e sperimentali di servizi, interventi e attività complesse da realizzare in termini di partenariato tra amministrazioni e privato sociale;

Rilevato che

1. la Corte Costituzionale con sentenza n. 131/2020 ha introdotto il concetto di amministrazione condivisa e ha definito la co-progettazione come “una delle più significative attuazioni del principio di sussidiarietà orizzontale valorizzato dall’art. 118, c. 4, Cost. La coprogettazione rappresenta dunque un originale canale di amministrazione condivisa, alternativo a quello del profitto e del mercato, scandito per la prima volta in termini generali come una vera e propria proceduralizzazione dell’azione sussidiaria. La stessa Corte ha affermato che la procedura “non si basa sulla corresponsione di prezzi e corrispettivi dalla parte pubblica a quella privata, ma sulla convergenza di obiettivi e sull’aggregazione di risorse pubbliche e private per la programmazione e la progettazione, in comune, di servizi e interventi diretti a elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, secondo una sfera relazionale che si colloca al di là del mero scambio utilitaristico”.

Considerato inoltre

1. che la co-progettazione di cui all'art. 7, D.P.C.M. 30.03.2001 e alle Linee guida dell'ANAC:
 - ha per oggetto la definizione progettuale di iniziative, interventi e attività complesse da realizzare in termini di partnership con i soggetti del Terzo Settore individuati in conformità a una procedura di selezione pubblica;
 - fonda la sua funzione economico-sociale sui principi di trasparenza, imparzialità, parità di trattamento, partecipazione e sostegno all'adeguatezza dell'impegno privato nella funzione sociale;
 - non è riconducibile all'appalto di servizi e agli affidamenti in genere, in quanto il procedimento relativo all'istruttoria pubblica di co-progettazione è destinato a concludersi con un accordo di collaborazione tra ente procedente e soggetto selezionato, che sostituisce il provvedimento finale di concessione di risorse finanziarie e altre utilità



economiche, finalizzato all'attivazione di una partnership per l'esercizio condiviso della funzione di produzione ed erogazione di servizi ed interventi sociali;

- si colloca nella direzione del welfare sussidiario, di natura promozionale, fondato sulla responsabilità sociale e sull'esercizio comune della "funzione pubblica";

Richiamati

1. la L.R. n. 23/2005 che, all'art. 22, promuove il ricorso alla coprogettazione quale strumento per la realizzazione dei servizi e degli interventi coordinando le risorse pubbliche con quelle dei soggetti sociali solidali;
2. il "Piano regionale dei servizi alla persona 2021 - 2023" approvato con DGR n. 5/39 del 16.02.2022 che definisce, all'art. "5.6 - Le politiche di promozione e sostegno al terzo settore" e, in particolare, stabilisce "di garantire un coinvolgimento attivo degli enti del Terzo Settore attraverso forme di coprogrammazione, coprogettazione, accreditamento e convenzionamento nel rispetto dei principi sanciti dalla L. n. 241/1990, nonché delle norme che disciplinano specifici procedimenti ed in particolare di quelle relative alla programmazione sociale di zona, in attuazione dei principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell'amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare";

Considerato

1. che la finalità prevista dal presente atto, è quella di istituire un "Centro per la Famiglia" e la rete dei "Centri per la Famiglia" per fornire assistenza sulle diverse esigenze espresse, valorizzare il ruolo delle istituzioni locali con particolare riferimento alla formalizzazione di una rete territoriale composta dai Centri per la famiglia e da tutti gli operatori/attori istituzionali che nel territorio svolgono attività di supporto e consulenza in tema di politiche familiari;

Rende noto che

è indetta, con propria determinazione n. 77 PLUS, R.G. n. 1122 del 12.12.2024 ai sensi della L. 241/1990, dell'art.55 del d.lgs. 117/2017 (codice del terzo settore) e della L. 328/2000, la pubblica manifestazione d'interesse per l'individuazione di soggetti partner del terzo settore disponibili alla co-progettazione e successiva gestione del progetto CENTRO PER LA FAMIGLIA,



per i Comuni del distretto socio sanitario di Guspini e fruibile dalla cittadinanza residente nei Comuni di Arbus, Pabillonis, Guspini, Pabillonis, Sardara, San Gavino e Villacidro.

Art. 1 - Quadro normativo di riferimento

I centri per la famiglia in Italia e in Sardegna sono regolati principalmente da una serie di norme che riflettono l'importanza di supportare le famiglie nelle loro esigenze sociali, psicologiche ed educative. Di seguito sono riportati i principali riferimenti normativi che regolano il funzionamento dei centri per la famiglia:

1. l'art 22 della Legge 328/2000 "*Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali*" stabilisce che i centri per la famiglia sono una delle forme di intervento sociale volte a supportare le famiglie in difficoltà. La legge fornisce un quadro di riferimento per il sistema integrato dei servizi sociali, che include anche il sostegno alla famiglia.
2. L'art. 19 del D.P.G.R. 22 luglio 2008, n. 4 "*Regolamento di attuazione dell'articolo 43 della legge regionale 23 dicembre 2005, n. 23. Organizzazione e funzionamento delle strutture sociali, istituti di partecipazione e concertazione*" definisce i Centri per la famiglia come servizi finalizzati alla valorizzazione del ruolo della famiglia e a sostenerne gli impegni e le responsabilità nella vita quotidiana. Essi si integrano con le attività svolte dai consultori familiari, di cui alla legge regionale 8 marzo 1979, n. 8. I centri per la famiglia sono ubicati in luoghi di facile accesso, funzionali all'accoglienza di genitori e bambini. L'apertura al pubblico non può essere inferiore alle venti ore settimanali
3. Il Decreto Ministeriale del 22 ottobre 2021 con il quale il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, decreta l'adozione del Piano sociale 2021-2023 che costituisce l'atto di programmazione nazionale delle risorse afferenti al Fondo nazionale per le politiche sociali e individua, nel limite di tali risorse, lo sviluppo degli interventi e dei servizi necessari per la progressiva definizione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali da garantire su tutto il territorio nazionale ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo n. 147 del 2017.
4. le linee guida per l'elaborazione e il coordinamento delle politiche nazionali, regionali e locali della famiglia contenute nel "*modello condiviso di Centro per le famiglie*" finalizzato a favorire la diffusione e il consolidamento di Centri per la famiglia sul territorio nazionale ed



elaborato dal DiPoFam grazie al finanziamento del Programma Operativo Nazionale Inclusione 2014-2020;

5. Il 5° Piano nazionale di azione infanzia e adolescenza (adottato con decreto del Presidente della Repubblica il 25 gennaio 2022;
6. Il piano regionale dei servizi alla persona 2021 2023 approvato con DGR. 5/39 del 16.02.2022 che alla sezione 5.1.2 prevede l'attivazione dei centri per la famiglia per la promozione del benessere familiare, e il consolidamento della rete per la famiglia tramite il potenziamento dei centri esistenti da realizzare anche con risorse comunitarie, per la parte strutturale, e con i fondi nazionali che vengono erogati annualmente (Fondo per la famiglia e FNPS), per la parte dei servizi. I centri per la famiglia dovranno inoltre fungere da raccordo con le strutture socio - sanitarie e sociali e promuovere il benessere dei minori sia supportando le famiglie caratterizzate da vulnerabilità sociale, sia promuovendo l'affido dei minori quale soluzione primaria nei casi di allontanamento dalla famiglia, sia con ogni altra forma di supporto che il sistema integrato dei servizi alla persona possa fornire
7. Il PIANO NAZIONALE PER LA FAMIGLIA ADOTTATO IL 10 AGOSTO 2022 che nell'ambito delle misure a tutela e sostegno delle famiglie prevede la sperimentazione dell'esperienza dell'affiancamento familiare nel quadro delle attività promosse dai Centri per la famiglia.

Art. 2 - Obiettivi del progetto

1. Obiettivo del presente Avviso è la definizione di una proposta progettuale operativa per la creazione e conseguente gestione del "CENTRO PER LA FAMIGLIA" triennio 2024-2027, la cui finalità principale è quella di creare una rete riconoscibile di servizi indirizzati alla famiglia avente i seguenti obiettivi:
 - promuovere la genitorialità e il ruolo sociale, educativo e di cura delle famiglie;
 - sostenere e accompagnare il benessere delle relazioni familiari di fronte ai piccoli e grandi passaggi critici ed evolutivi della vita, con un'attenzione particolare alla gestione della conflittualità familiare;
 - sostenere e rafforzare il ruolo e le competenze educative dei genitori e di coloro che accompagnano il processo di crescita e di autonomia dei minori;



- favorire e promuovere un maggiore protagonismo delle famiglie e delle associazioni anche tramite la creazione di reti sociali sul territorio e la cittadinanza attiva;
- promuovere una cultura orientata a sostenere l'infanzia e le famiglie, in una logica di accoglienza, di solidarietà e di risposta all'emergenza educativa;
- promuovere e rafforzare le alleanze territoriali tra famiglie, associazioni, operatori della scuola, istituzioni e comunità locale di riferimento;
- migliorare la fruizione del complesso dei servizi a sostegno della genitorialità e delle famiglie;
- garantire, ai membri della comunità, un livello sempre maggiore di benessere psico-fisico;
- promuovere supporto socio-psico-educativo nelle varie fasi del ciclo vitale;
- garantire i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza;
- promuovere il protagonismo giovanile;

Art. 3 - Principali servizi previsti

Le attività da svolgere nel Centro per la Famiglia dovranno essere orientate a favorire la stretta integrazione tra servizi sociali, educativi, psico-pedagogici e sanitari. Queste potranno essere realizzate in collaborazione con gli altri soggetti del territorio a seconda delle specifiche competenze richieste, e prevedono, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

1. **Servizi di base** consistenti in attività fondamentali per garantire omogeneità ed eguali condizioni di accesso per le famiglie e riconducibili alle aree:
 - 1) dell'informazione;
 - 2) del sostegno alla genitorialità anche attraverso azioni di orientamento e consulenza;
 - 3) dello sviluppo delle risorse familiari e comunitarie.

Area dell'informazione

L'informazione è un elemento strategico per facilitare l'accesso delle famiglie ai servizi, in grado di orientare sulle risorse e opportunità istituzionali e informali (educative, sociali, sanitarie,



scolastiche e del tempo libero) del territorio, per l'organizzazione della vita quotidiana delle famiglie.

A tal fine è necessaria l'attivazione di uno sportello territoriale gestito dal Centro per le famiglie, di libero accesso da parte della cittadinanza anche in sinergia e collaborazione con gli Sportelli di Segretariato Sociale presenti nei comuni dell'ambito PLUS di Guspini.

La comunicazione esterna del Centro è parte integrante del servizio informativo ed è finalizzata a raggiungere la platea più ampia di famiglie anche mediante l' utilizzo di più canali e strumenti, tra cui:

- a) strumenti informatici e web, quali il sito internet, le newsletter, i social network;
- b) materiale mirato (opuscoli, brochure etc) su tematiche specifiche;
- c) una rete informativa di collegamento con gli altri servizi territoriali (sanitari, educativi, scolastici, culturali, giuridici);
- d) campagne di sensibilizzazione su alcune tematiche di interesse per le famiglie (la genitorialità, l'affettività per giovani e adolescenti, l'affidamento familiare, l'uso delle nuove tecnologie).

Area dell'orientamento e consulenza

Il Centro per le famiglie dovrà svolgere una funzione di orientamento e consulenza nell'utilizzo di servizi e prestazioni disponibili a sostegno delle competenze relazionali e genitoriali mediante:

1. attività di ascolto dei fabbisogni familiari attraverso spazi dedicati di colloquio e consulenza educativa;
2. interventi mirati sui temi delle relazioni familiari e della genitorialità, con particolare attenzione alle fasi critiche della vita di coppia, alla gestione dei conflitti e delle crisi e alle situazioni di separazione/divorzio;
3. orientamento e consulenza sui servizi per affido ed adozioni e per le diverse forme di affiancamento/sostegno anche nella fase successiva all'inserimento del minore nella famiglia, in collaborazione con i servizi preposti;



4. counseling di coppia, genitoriale, individuale;
5. mediazione familiare;
6. orientamento verso i servizi specializzati anti violenza in presenza di violenza intra-familiare sospetta o conclamata

Area dello sviluppo delle risorse familiari e comunitarie

Quest'area ha l'obiettivo di promuovere il protagonismo delle famiglie, favorendo l'attivazione delle risorse personali e familiari e fornendo:

- a) supporto ai cambiamenti e ai momenti critici della vita;
- b) sostegno alle famiglie in situazioni di particolare vulnerabilità e/o fragilità conclamata anche per favorirne l'integrazione con la comunità di appartenenza;

Il Centro per le famiglie potrà realizzare direttamente o sostenere gli altri attori locali per:

- a) dar vita ad attività laboratoriali, focus group, o eventi per rafforzare le risorse e le competenze delle famiglie;
 - b) attivare gruppi di famiglie-risorsa e reti di famiglie;
 - c) promuovere esperienze di scambio e socializzazione, anche in una dimensione multiculturale;
 - d) sostenere azioni che favoriscano i rapporti intergenerazionali e tra i generi;
 - e) realizzare eventi finalizzati a promuovere l'iniziativa e il protagonismo delle famiglie, in una logica di partecipazione attiva alla vita della comunità;
2. **Servizi integrativi** consistenti in attività ulteriori, più specificamente rivolte a rispondere a esigenze peculiari del contesto territoriale dell'ambito PLUS di Guspini quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- a) consulenza psicologica per genitori;
 - b) predisposizione di progetti personalizzati per situazioni individuali;



- c) interventi di supporto psico-pedagogico, in collaborazione con i Servizi Sociali e/o Sanitari dell'Ambito;
- d) consulenza psicologica individuale rivolta a preadolescenti/adolescenti e giovani favorendo la presa in carico delle nuove istanze di supporto psicologico da parte di giovani nella fascia di età 18-25 anni, spesso esclusi dalle azioni di welfare sociale;
- e) lavoro con i gruppi anche attraverso la costituzione di gruppi di adolescenti che prevedono momenti di confronto e elaborazione dei rispettivi vissuti e del processo di crescita, mediante l'utilizzo di una dinamica di gruppo che permetta l'arricchimento reciproco ed il confronto fra coetanei su tematiche di particolare rilevanza e attualità quali ad esempio il bullismo e le sue forme.
- f) interventi di Spazio Neutro, prescritti dall'autorità giudiziaria, finalizzati a garantire il mantenimento ed il recupero di relazioni tra figli e genitori non affidatari. In presenza di violenza intra familiare conclamata o sospetta e/o altre forme di violenza a danno dei minori, il servizio di Spazio Neutro potrà essere erogato solo nell'ambito di un progetto complessivo predisposto e coordinato dai servizi competenti preposti alla tutela minori e che garantisca in ogni caso in primis la sicurezza fisica ed emotiva dei minori e di chi li accompagna.

Art. 4 - Durata

1. Il servizio avrà durata dalla data di effettivo avvio e per un triennio. La co-progettazione ha di per sé natura circolare; pertanto, in presenza di nuove esigenze rispetto a quelle iniziali e/o di ulteriori risorse si procederà alla riattivazione della co-progettazione per addivenire ad una integrazione, potenziamento o rimodulazione del servizio condiviso.

Art. 5 - Fonti di finanziamento

1. Il servizio è finanziato dal Fondo nazionale delle Politiche sociali (FNPS) nonché dalla programmazione delle risorse stanziato sul Fondo per le politiche della famiglia a favore della Regione Autonoma della Sardegna.
2. Si fa riferimento, in particolare a:



- la D.G.R. n. 50/45 del 28 dicembre 2021 "Fondo nazionale delle Politiche sociali (FNPS). Programmazione risorse assegnate per l'annualità 2021." modificata dalla D.G.R. n. 35/49 del 22 novembre 2022 che programma le risorse attribuite alla regione Sardegna dal Fondo Nazionale per le Politiche sociali nel triennio 2021/23 e dispone di programmare le risorse del Fondo Nazionale delle Politiche Sociali (FNPS) 2021 secondo la ripartizione tra macroattività ivi indicate e di incaricare il competente servizio della Direzione Generale delle Politiche Sociali di attuare gli adempimenti propedeutici all'accesso al finanziamento ed alla ripartizione delle somme secondo le indicazioni del Decreto Ministeriale del 22 ottobre 2021 e le indicazioni di dettaglio di cui alle succitate DGR; Le risorse assegnate a ciascun ambito sono pari a € 62.400,00 per ciascuna delle annualità 2021, 2022, 2023;
- la DGR 35/48 del 22.11.2022 relativa a "programmazione delle risorse stanziare sul fondo per le politiche della famiglia per l'anno 2022 a favore della Regione Autonoma della Sardegna-Piano Operativo Interventi regionali programmati che riserva la somma complessiva di € 348.253,17 per favorire il supporto alle attività svolte dai Centri per la Famiglia e Consultori Familiari con particolare riferimento al sostegno alla genitorialità di famiglie affidatarie sia in termini di sensibilizzazione e informazione sia sul fronte dell'accompagnamento con equipe specializzate attribuendo un finanziamento di € 13.930,13 a ciascun ambito PLUS della Sardegna;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 41/38 del 1° dicembre 2023 relativa a "Programmazione delle risorse stanziare sul Fondo per le politiche della famiglia per l'anno 2023 a favore della Regione Autonoma della Sardegna. Approvazione Piano operativo", con la quale l'importo di euro 888.000,00 viene destinato al potenziamento degli interventi volti a valorizzare i Centri per la famiglia, di cui all'art. 1, comma 1250, lettera e), della legge n. 296/2006, assegnando a tal fine a ciascuno degli Ambiti PLUS della Sardegna un finanziamento pari ad euro 34.153,85 proveniente dal Fondo Nazionale Politiche per la Famiglia di cui al Decreto del ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità del 01.08.2023;

Art. 6 - Quadro economico



1. Le risorse disponibili per l'attuazione del Centro per la famiglia sono quelle derivanti dalle fonti di finanziamento di cui al precedente art. 6 oltre a quelle che metterà a disposizione l'ETS che sarà selezionato al termine della procedura che con il presente atto si avvia.

CENTRO PER LA FAMIGLIA – quadro economico			
	Fonte di finanziamento	Importo	%
Attivazione e consolidamento CxF	DGR 35/49 del 22.11.2022 (che modifica la DGR 50/45 del 28.12.2021)	€ 100.000,00	57,84
Creazione della rete territoriale dei CxF	DGR 35/49 del 22.11.2022 (che modifica la DGR 50/45 del 28.12.2021)	€ 24.800,00	14,34
Sostegno alla genitorialità famiglie affidatarie (anche in termini di sensibilizzazione e informazione)	DGR 35/48 del 22.11.2022	€ 13.930,13	8,06
Potenziamento CxF	DGR 41/38 del 01.12.2023	€ 34.143,85	19,76
TOTALE RISORSE DISPONIBILI		€ 172.883,98	100

2. Gli importi corrispondono all'entità del finanziamento e pertanto sono comprensivi di tutti gli oneri inclusa l'IVA quando dovuta.
3. Le risorse relative al potenziamento CxF pari a € 34.153,85 dovranno essere spese e rendicontate entro il mese di maggio 2025.

Art. 7 - Sede del servizio

1. Il Centro per la famiglia può prevedere una articolazione in più sedi, localizzate in uno o più Comuni dell'ambito PLUS di Guspini. La sede e/o le sedi dovranno essere individuate dall'ente del terzo settore (ETS) proponente, rispondere ai seguenti requisiti:
 - essere facilmente raggiungibili anche con i mezzi pubblici;
 - presentarsi come luogo accogliente e adeguato al ricevimento delle famiglie e al lavoro degli operatori;
 - essere riconoscibile e ad uso esclusivo delle attività del Centro Famiglie.
2. I locali della sede dovranno avere:
 - dimensioni idonee e appropriate allo svolgimento del progetto



- conformi alla normativa vigente in materia di urbanistica, igienico sanitaria, sicurezza e antincendio e superamento delle barriere architettoniche;
- avere un numero di stanze sufficienti da destinare:
 1. all'accoglienza del pubblico
 2. allo sportello di informazione, di orientamento e di segreteria che possa garantire una adeguata privacy alle persone che vi accedono e un adeguato ascolto;
 3. allo svolgimento di colloqui individuali, di coppia o di famiglia, in grado di garantire la necessaria riservatezza;
 4. ad attività di gruppo e riunioni con i Servizi;
 5. alla realizzazione di un ambiente per garantire le attività di Spazio Neutro;
- è gradita la presenza di spazi esterni di condivisione e socializzazione.

Art. 8 - Modalità di erogazione del contributo

1. Le spese sostenute dal soggetto selezionato verranno rimborsate a seguito della presentazione di tutta la documentazione richiesta e degli idonei documenti giustificativi delle spese sostenute ed ammesse a rendicontazione secondo le regole stabilite dal progetto. La modalità di erogazione dei rimborsi, disciplinata dalla Convenzione, sarà concordata in sede di coprogettazione;
2. Il pagamento dei rimborsi è subordinato all'acquisizione del D.U.R.C. che deve risultare regolare ed in generale, alla sussistenza dei presupposti che ne condizionano l'esigibilità;
3. Il soggetto del terzo settore, nella gestione del Progetto, può investire risorse proprie (risorse umane, strumentali, altro), soggette a rendicontazione ma NON a rimborso.
4. Il rimborso dei costi ammissibili avverrà sulla base delle spese effettivamente sostenute e pagate per la realizzazione delle attività oggetto del presente Avviso pubblico, che possono essere ricondotte a titolo esemplificativo alle seguenti voci:
 - Spese di gestione dei locali sede del Centro per la famiglia quali affitto, luce, acqua, pulizie ecc.;



- Spese per il personale psico/socio/educativo esperti di ricerca e formazione dei beneficiari;
 - Spese di produzione opuscoli o elaborazioni su altre piattaforme a scopo informativo sulle attività svolte dal centro;
 - Materiali di consumo e strumentazioni necessarie alle attività;
 - Costi generali legati alla gestione del progetto;
5. La gestione complessiva delle attività è soggetta al rispetto di specifici vincoli di ammissibilità delle spese e obblighi di rendicontazione secondo le indicazioni della Regione Autonoma della Sardegna alle quali il PLUS di Guspini si è vincolato e con le modalità e le tempistiche che saranno definite nel progetto definitivo concordato tra le parti.
6. Il soggetto attuatore dovrà quindi provvedere, oltre che ad un monitoraggio costante del progetto, anche alla rendicontazione dell'attività svolta, confrontando i risultati raggiunti con gli obiettivi individuati nella co-progettazione. La rendicontazione delle attività ha, infatti, lo scopo di rendere evidenti i risultati gestionali, in termini qualitativi e quantitativi, e dimostrare il conseguimento dei risultati attesi e posti alla base del progetto.
7. Il soggetto attuatore non può richiedere alcuna quota di compartecipazione ai fruitori del Centro per la famiglia destinatari degli interventi per le attività oggetto del presente avviso.

Art. 9 - Soggetti proponenti

1. Possono manifestare interesse esclusivamente gli enti del terzo settore (E.T.S.) di cui all'art. 4 del D.Lgs 117/2017 in forma singola o associata che siano iscritti nel RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo settore) di cui all'art.45 del D.Lgs 117/2017. Il requisito dell'iscrizione al RUNTS si intende soddisfatto da parte degli E.T.S. attraverso la loro iscrizione alla data di adozione del presente Avviso, a uno dei registri previsti dalla normativa di settore in applicazione all'art. 101 comma 2 del D.Lgs 117/2017.
2. Per le imprese sociali, il requisito dell'iscrizione del Registro unico nazionale del Terzo settore è soddisfatto mediante l'iscrizione nell'apposita sezione del registro delle imprese (Art 11 CTS).



3. Sono ammessi altresì gli Enti che risultano in corso di iscrizione presso uno dei suddetti registri al momento della presentazione della propria candidatura. Nello specifico, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - a) le organizzazioni di volontariato;
 - b) le associazioni di promozione sociale;
 - c) gli enti filantropici;
 - d) le imprese sociali;
 - e) le reti associative;
 - f) le società di mutuo soccorso;
 - g) le società di mutuo soccorso;
 - h) tutti gli altri enti di carattere privato diversi dalle società in possesso dei requisiti descritti;

4. Gli ETS che intendono manifestare interesse al presente avviso dovranno essere in possesso anche dei seguenti requisiti tecnico-professionali:
 - a) avere comprovata esperienza nell'ambito di intervento per cui viene presentata la proposta progettuale;
 - b) essere in regola con le polizze assicurative degli operatori e volontari coinvolti: infortuni e malattie connessi allo svolgimento delle attività stesse nonché responsabilità civile verso terzi e verso prestatori d'opera per tutto il periodo di svolgimento delle attività in Convenzione;
 - c) disporre di operatori formati ed esperti, in possesso delle competenze necessarie allo svolgimento delle attività previste;
 - d) rispettare la normativa in materia di protezione dei dati personali come previsto dal GDPR Regolamento U.E. n. 679/2016 (in vigore dal 25/05/2018) come definite dalle successive modifiche del D.Lgs. n. 196/2003 Codice della Privacy. L'ETS si obbliga ad eseguire il trattamento dei dati secondo liceità, correttezza e trasparenza rivestendo il



ruolo di Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679 GDPR con riferimento alle attività previste nella convenzione che in caso di esito positivo della procedura, sarà stipulata tra le parti. La nomina di responsabile del trattamento sarà formalizzata mediante atto specifico al momento della stipula della convenzione.

Art. 10 - Requisiti di partecipazione

1. I soggetti che partecipano alla procedura di cui al presente Avviso devono:

- a) essere formalmente costituiti (relativamente agli E.T.S. che si presentano in forma associata vige l'obbligo di mantenere la medesima compagine fino alla conclusione del progetto);
- b) non trovarsi in situazioni di esclusioni dalla partecipazione alle gare stabilite dagli artt. 94, 95, 96, 97, 98 del D.Lgs 36/2023, qui richiamato per analogia e di qualsivoglia causa di inadempimento a contrarre con la PA.;
- c) essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili previste dalla L. 68/1999, art. 17;
- d) non aver messo in pratica atti, patti o comportamenti discriminatori ai sensi degli artt. 25 e 26 del D.Lgs. n. 198/2006 "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna ai sensi dell'articolo 6 della L. 246/2005", accertati da parte della direzione provinciale del lavoro territorialmente competente;
- e) non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, tra l'Ente e l'iniziativa di cui all'Avviso e che nessuna delle persone in organico o con rapporti di collaborazione professionale con l'organismo si trova nelle condizioni di incompatibilità ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter, del D.Lg. 165/2001;
- f) essere in una condizione di insussistenza, di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto, fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia;



- g) non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività o di concordato preventivo e in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione vigente, ovvero di non avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni e che tali circostanze non si sono verificate nell'ultimo quinquennio;
- h) osservare ed applicare integralmente il trattamento economico e normativo previsto dal CCNL della categoria di riferimento e rispettare tutti gli adempimenti assicurativi, previdenziali e fiscali derivanti dalle leggi in vigore, nella piena osservanza dei termini e modalità previsti dalle leggi medesime;
- i) essere in regola con gli obblighi e le previsioni in materia di contribuzione previdenziale, assicurativa e assistenziale;
- j) non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti (Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015);
- k) essere in regola in materia di imposte e tasse;
- l) non avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti (Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del D.P.R. 29.9.1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione)
- m) osservare le norme sulla sicurezza dei luoghi di lavoro (D.Lgs. n. 81/2008) nonché il rispetto di tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti o soci.
- n) non essere soggetti alla sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di



contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

- o) di assumere, in caso sottoscrizione della convenzione, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 136/2010;
- 2. L'eventuale possesso della certificazione di qualità ISO 9001:2015 dovrà comprovato mediante la presentazione in allegato del relativo documento nell'istanza di partecipazione alla manifestazione d'interesse di cui al presente avviso;
- 3. Si richiama quanto previsto all'art.76 del DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi contenute;
- 4. Nel caso di partecipazione di Consorzi o ATI/RTI i requisiti di ordine generale devono essere posseduti da tutti i soggetti afferenti;

Art. 11 - Fasi dell'istruttoria

- 1. Con riferimento ed in applicazione delle linee guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed enti del terzo settore negli artt. 55-57 del d.lgs. n.117/2017 adottate con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 72 del 31 marzo 2021 il procedimento per la costituzione del partenariato e lo svolgimento dell'attività di co-progettazione si svolgerà nel rispetto delle seguenti fasi:
 - A) Avvio del procedimento con atto del Responsabile del Servizio Sociale Professionale PLUS ;
 - B) pubblicazione dell'avviso e dei relativi allegati;
 - C) Individuazione del soggetto partner
 - D) svolgimento delle sessioni di co-progettazione;
 - E) conclusione della procedura ad evidenza pubblica;
 - F) approvazione dell'esito della coprogettazione
 - G) sottoscrizione della Convenzione;



2. La procedura di coprogettazione in oggetto si svilupperà secondo il seguente cronoprogramma indicativo:
 - A) entro il 13/01/2025: presentazione delle manifestazioni d'interesse da parte degli Enti del T.S. interessati e in possesso dei requisiti specifici di cui agli art. 9, 10 del presente documento;
 - B) entro il 17/01/2025: pubblicazione della graduatoria in ordine di punteggi decrescenti dei partner selezionati;
 - C) dal 20/01/2025: avvio della fase di coprogettazione di cui al presente avviso;
 - D) entro il 31/01/2025: sottoscrizione della Convenzione;
 - E) entro il 28/02/2025 avvio delle attività di gestione del progetto Centro per la famiglia;

Art. 12 - Individuazione del soggetto partner

1. Al fine di valutare le proposte che perverranno in adesione al presente Avviso, sarà nominata una Commissione Tecnica composta da almeno 3 (tre) componenti individuati tra i referenti del Servizio Sociale Territoriale PLUS di Guspini e/o dei comuni dell'ambito PLUS di Guspini;
2. In sede di valutazione saranno attribuiti i punteggi in base ai criteri di seguito indicati e sarà stilata la graduatoria degli eventuali ammessi alla successiva fase 2. La graduatoria sarà formata dai partecipanti che raggiungeranno il punteggio minimo di 60/100;
3. L'elaborato progettuale, propedeutico alla co-progettazione, dovrà contenere una proposta tecnica-operativa ed un eventuale proposta di compartecipazione economico-finanziaria. Le proposte progettuali (PP) dovranno essere formulate in modo sintetico (massimo 10 pagine, esclusi eventuali allegati), illustrando in maniera organica, coerente, dettagliata i contenuti corrispondenti ai criteri di valutazione indicati nella tabella di cui al successivo art. al punto 2.
4. L'elaborato dovrà essere composto da n. 12 pagine escluse la prima e l'ultima di copertina, redatto con carattere ARIAL formato minimo 12, massimo 40 righe per pagina.

Art. 13 - Criteri di valutazione dell'offerta e profili procedurali



1. La Commissione tecnica di valutazione avrà a disposizione, per la valutazione di ciascuna proposta progettuale (PP), complessivamente 100 punti che verranno attribuiti sulla base dei seguenti criteri:

- progetto tecnico 80 punti
- eventuale compartecipazione ai costi progettuali 20 punti

	Criterio	Punteggio
1.	Caratteristiche del soggetto proponente	5
2.	Descrizione degli interventi e dei risultati attesi	15
3.	Descrizione analitica della metodologia proposta per implementare le varie fasi del progetto	10
4.	Coerenza ed innovatività delle soluzioni proposte	20
5.	Descrizione delle reti attivabili	15
6.	Descrizione del coinvolgimento dei beneficiari delle azioni	15
7.	Compartecipazione	20
	Totale	100

2. Ciascun elemento è suddiviso in sub-elementi e a ciascuno di essi è attribuito un punteggio massimo come sintetizzato nel seguente schema riepilogativo:

Sub_Criteri

Sub-Elemento	Punteggio
1. Caratteristiche del soggetto proponente	SUB TOT 5
1.1 Esperienza maturata nell'ambito dei servizi/attività per le famiglie. Le risorse umane di cui può disporre il soggetto. La capacità di organizzazione e di autonomia nella realizzazione del progetto. Il know-how aziendale.	5
2. Descrizione degli interventi e dei risultati attesi	SUB TOT 15
2.1 Livello di coerenza tra le linee di attività e gli obiettivi programmati, chiarezza e dettaglio nella descrizione degli interventi proposti.	10
2.2 Sistema di rilevazione dei risultati attesi e misurazione degli obiettivi raggiunti.	5
3. Descrizione analitica della metodologia proposta per implementare le varie fasi del progetto	SUB TOT 10
3.1 livello di concretezza, fattibilità, incremento dell'efficacia delle soluzioni proposte rispetto alle indicazioni dell'avviso.	10
4. Coerenza ed innovatività delle soluzioni proposte	SUB TOT 20
4.1 Idoneità della proposta a garantire l'implementazione delle azioni essenziali del progetto "Centro per la famiglia", tramite la proposizione di una o più modalità operative/organizzative a carattere innovativo.	15
4.2 Coerenza delle risorse umane impiegate rispetto alle attività previste (caratteristiche, professionalità, esperienza, numero), loro coordinamento e gestione.	5
5. Descrizione delle reti attivabili	SUB TOT 15
5.1 Rilevanza del coinvolgimento di soggetti pubblici, privati e di ricerca rispetto agli obiettivi e alle attività individuati dal PLUS ed alla metodologia dell'ETS proponente.	15



Sub-Elemento	Punteggio
6. Descrizione del coinvolgimento dei beneficiari delle azioni	SUB TOT 15
6.1 Strategie di intercettazione e coinvolgimento dei beneficiari degli interventi previsti nel progetto Centro per la famiglia, chiarezza e dettaglio della descrizione.	15
7. Compartecipazione	SUB TOT 20
7.1 Partecipazione in collaborazione con altri soggetti del terzo settore che contribuiscano all'espletamento delle attività progettuali (parternariato di progetto). Per una collaborazione si attribuiscono 2,5 punti, per 2 o più collaborazioni 5 punti.	5
7.2 Descrizione e quantificazione delle risorse (risorse proprie, di altri soggetti, beni mobili, immobili, coinvolgimento di volontari, donazioni, finanziamenti e sponsorizzazioni).	15
Totale	100

- La eventuale proposta dovrà contenere la descrizione dettagliata di risorse, beni mobili e immobili, attrezzature, risorse umane, ecc. che l'ETS intende mettere a disposizione per l'attuazione del servizio. Tali risorse dovranno essere esplicitate anche rispetto al valore economico corrispondente.
- Alla eventuale compartecipazione da parte dell'ETS sarà attribuito il punteggio in base alla seguente tabella:

Valore della compartecipazione	Punteggio Attribuibile
€ 0 (Zero)	0
Sino a € 5.000,00	4
Oltre i 5.000 € e fino a 10.000 €	8
Oltre 10.000 € e fino a 15.000 €	10
Oltre 15.000 €	15

- Ultimata la valutazione del progetto tecnico comprensivo dell'eventuale compartecipazione economico-finanziario, la Commissione procederà alla lettura della graduatoria e alla individuazione del/i soggetto/i con cui avviare la coprogettazione.
- La Commissione procederà alla valutazione attribuendo per ciascuno dei criteri sopra elencati un punteggio con il metodo della media dei coefficienti, variabili tra zero e uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari e stabiliti nel seguente modo:
 - coefficiente 1,0: eccellente – l'argomento è trattato in maniera profonda e completa, tutti gli elementi sono congrui con l'oggetto e di altissimo livello qualitativo;
 - coefficiente 0,9: ottimo – l'argomento è trattato ampiamente, contiene molti elementi di congruità con l'oggetto e di ottimo livello qualitativo;



- coefficiente 0,8: distinto – l'argomento è trattato diffusamente e contiene molti elementi di congruità con l'oggetto e di buon livello qualitativo;
 - coefficiente 0,7: buono – L'argomento è trattato diffusamente e contiene alcuni elementi di buon livello qualitativo;
 - coefficiente 0,6: discreto – l'argomento è trattato adeguatamente e contiene discreti elementi di congruità con l'oggetto;
 - coefficiente 0,5: più che sufficiente – l'argomento è trattato adeguatamente e contiene più che apprezzabili elementi di congruità con l'oggetto;
 - coefficiente 0,4:sufficiente – l'argomento è trattato sinteticamente e contiene apprezzabili elementi di congruità con l'oggetto;
 - coefficiente 0,3: insufficiente – l'argomento trattato contiene pochi e più che minimi elementi di congruità con l'oggetto;
 - coefficiente 0,2: scarso – l'argomento trattato contiene pochi e minimi elementi di congruità con l'oggetto;
 - coefficiente 0,1: inadeguato – l'argomento trattato contiene un solo e minimo elemento di congruità con l'oggetto;
 - coefficiente zero: non valutabile – l'argomento trattato non contiene alcun elemento di congruità con l'oggetto.
7. Ogni commissario attribuirà un coefficiente tra 0 e 1 a ciascun criterio, come descritto analiticamente sopra. Con l'attribuzione del coefficiente di valutazione si intende espresso il giudizio della Commissione sulla singola voce, senza necessità di alcuna specificazione o motivazione. Ai fini dell'offerta non sono presi in considerazione eventuali contenuti della proposta progettuale che non si traducono in impegni contrattuali precisi e verificabili in corso d'opera.
8. I coefficienti $V(a)_i$ da applicare nella formula verranno determinati attraverso la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari mediante la seguente procedura: una volta terminata l'attribuzione discrezionale dei coefficienti da parte di ogni commissario per tutti i sub-criteri per ognuna delle offerte dei concorrenti, si procederà, per ogni sub criterio, a trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi. Pertanto per ciascun subcriterio verrà individuata



la media più alta che verrà posta uguale a 1 e si proporzioneranno a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate stabilendo così i punti da attribuire a ciascun sub-criterio.

Art. 14 - Coprogettazione

1. Accederà a questa fase l'Ente del T.S. che raggiungerà il punteggio più alto.
2. Per effettuare la coprogettazione sarà creato ad hoc un gruppo di lavoro composto da:
 - professionisti sociali del Distretto socio sanitario di Guspini;
 - referenti tecnici del/dei soggetto/i partner individuato/i.
3. Il gruppo di lavoro potrà, eventualmente, avvalersi della collaborazione di altre figure (tecnici o amministrativi).
4. La coprogettazione si baserà sul progetto presentato dal soggetto selezionato, che sarà sviluppato e, eventualmente, modificato e integrato in alcune parti in modo da risultare maggiormente aderente e rispondente alla programmazione dell'ambito PLUS di Guspini.

Art. 15 - Progetto definitivo

1. Il Progetto definitivo così elaborato dovrà definire, per l'intera durata della Convenzione:
 - Obiettivi;
 - Destinatari;
 - Azioni e interventi;
 - Ripartizione delle competenze tra i soggetti partner – in caso di partecipazione o collaborazione;
 - Metodologia dell'intervento;
 - Piano finanziario dettagliato, nel quale viene indicata la scelta sull'allocazione delle risorse disponibili;
 - Cronoprogramma.



2. Nel caso in cui, per qualsiasi motivazione, non si riesca a definire il Progetto definitivo, il PLUS di Guspini si riserva la facoltà di revocare la procedura senza alcun riconoscimento economico per il soggetto selezionato.

Art. 16 - Approvazione dell'esito della coprogettazione e stipula della convenzione

1. Il Progetto definitivo sarà approvato con specifico provvedimento del Responsabile del Servizio Sociale Territoriale PLUS del Comune di Guspini al quale seguirà la stipula della Convenzione, ai sensi dell'art. 11 della L. 241/1990 e dell'art. 119 del D.lgs. 267/2000 (TUEL), tra il PLUS di Guspini e il soggetto partner selezionato.
2. Il soggetto individuato si obbliga all'attivazione delle azioni e degli interventi a seguito di richiesta scritta del PLUS di Guspini, anche nelle more della stipula della relativa Convenzione. La sottoscrizione della relativa convenzione vincolerà i soggetti al rispetto di tutti gli impegni assunti in fase di selezione, nonché di quelli conseguenti e derivanti dalla coprogettazione.

Art. 17 - Spese di bollo e segreteria

1. Eventuali spese di bollo, di segreteria, di registrazioni della convenzione in caso d'uso sono a carico del Soggetto selezionato.

Art. 18 - Coordinamento e integrazione

1. Il tavolo di coprogettazione avrà la funzione di gruppo di lavoro permanente, con compiti di monitoraggio e proposta; il PLUS di Guspini ha quindi la facoltà di chiedere al soggetto gestore in qualsiasi momento, la modifica, l'integrazione e la diversificazione delle tipologie di intervento, del ventaglio delle azioni, alla luce di modifiche/integrazioni della programmazione degli interventi in ambito locale. Sarà possibile quindi un aumento o una diminuzione delle attività e delle azioni come indicato all'Art 4 del presente avviso.

Art. 19 - Risoluzione del contratto

1. Sarà possibile disporre la cessazione della Convenzione, con preavviso di almeno 20 giorni, a fronte di nuove e sopravvenute esigenze dettate anche dalla normativa, o da diverse scelte dipendenti da atti o accordi territoriali di programmazione dei servizi sociali, senza



che il/i soggetto/i gestore possa per questo pretendere alcunché a titolo di indennizzo e/o risarcimento.

Art. 20 - Garanzie

1. Tenuto conto della rilevanza degli impegni e delle attività di progetto, a garanzia di tutte le obbligazioni derivanti dalla convenzione l'ETS è tenuto a stipulare idonea polizza fideiussoria bancaria o assicurativa, per un importo pari al 5% del valore della convenzione.

Art. 21 - Convenzione di attuazione del servizio

1. Nella Convenzione saranno indicati:

- la durata del partenariato;
- gli impegni comuni e quelli propri di ciascuna parte, incluso il rispetto della disciplina vigente in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- le attività previste per il tavolo di lavoro della co-progettazione e la regolamentazione delle eventuali riaperture della programmazione delle attività;
- il quadro economico risultante dalle risorse, anche umane, messe a disposizione dal Comune di Guspini e da quelle offerte dall'ETS nel corso del procedimento;
- le garanzie e le coperture assicurative richieste all'ETS (tenuto conto della rilevanza degli impegni e delle attività di progetto);
- le eventuali sanzioni e le ipotesi di revoca del contributo a fronte di gravi irregolarità o inadempimenti dell'ETS;
- i termini e le modalità della rendicontazione delle spese;
- i limiti e le modalità di revisione della convenzione, anche a seguito dell'eventuale riattivazione della co-progettazione;

Art. 22 - Personale minimo e attrezzature richiesti per l'esecuzione del servizio del servizio. Obblighi del soggetto partner



1. Il soggetto co-progettante ed esecutore del servizio dovrà garantire, per tutta la durata della Convenzione, l'impiego di personale qualificato, con adeguati requisiti professionali e ulteriori figure in relazione agli interventi programmati e alle esigenze assistenziali dei destinatari disabili.
2. L'organigramma, che sarà stabilito congiuntamente in sede di co-progettazione, dovrà essere formulato qualitativamente e quantitativamente in maniera adeguata allo svolgimento delle mansioni attribuite.
3. Il soggetto partner si obbliga, pena la scissione della Convenzione, ai seguenti adempimenti:
 - attivazione dei servizi e degli interventi a seguito di richiesta scritta del PLUS di Guspini, anche nelle more della stipula della convenzione;
 - realizzare in modo puntuale e completo il programma di interventi approvato con il progetto definitivo, entro i termini e alle condizioni previste dall'atto di convenzione sottoscritta;
 - assicurare al personale impiegato per il servizio in questione il trattamento economico e normativo previsto dal CCNL di categoria e dalla vigente normativa e ad effettuare il pagamento dei relativi contributi previdenziali ed assistenziali;
 - osservare le norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e ss.mm.);
 - garantire il personale minimo che sarà concordato e che lo stesso, per tutta la durata della Convenzione, sia per quantità, qualità professionale, mansioni e livello, coerente con il progetto di organizzazione del lavoro concordato in fase di coprogettazione, con limitazione del turn over alle ipotesi di pensionamento, dimissioni, gravidanza, malattia, infortunio, licenziamento;
 - vigilare sullo svolgimento dei servizi, avendo cura di verificare che gli operatori rispettino i diritti, la dignità degli utenti e che le attività siano svolte con modalità tecnicamente corrette e nel rispetto delle normative specifiche di settore;



- produrre la documentazione giustificativa delle attività effettivamente realizzate fornendo, secondo le modalità stabilite dal Comune di Guspini, tutti i dati finanziari, procedurali e fisici attinenti la realizzazione della proposta progettuale finanziata;
 - garantire la tracciabilità dei flussi finanziari relativi al compenso pattuito, secondo quanto disposto dall'art. 3 della legge del 13 agosto 2010, n.136, e a comunicare il conto corrente, bancario o postale, appositamente dedicato, su cui saranno registrati tutti i movimenti finanziari afferenti alla Convenzione, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto e ogni eventuale variazione dei suindicati dati;
 - non apportare variazioni o modifiche ai contenuti del progetto definitivo approvato all'esito della procedura di coprogettazione senza preventiva concertazione e autorizzazione da parte del PLUS di Guspini;
 - svolgere nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni e igiene del lavoro e, in ogni caso, in condizioni di permanente sicurezza ed igiene;
 - osservare e far osservare ai propri lavoratori tutte le norme di legge e prudenza ed assumere inoltre di propria iniziativa tutti gli atti necessari a garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro;
 - adottare tutte le misure atte ad evitare danni a cose e persone, ivi compresi i terzi ed altresì ogni atto necessario a garantire la vita e l'incolumità delle persone addette ai lavori e dei terzi, nonché ad evitare qualsiasi danno a beni pubblici e privati;
4. Il PLUS di Guspini attiverà costante vigilanza e monitoraggio relativamente al rispetto degli obblighi richiesti al partner e, in caso di riscontro negativo, sarà richiesta l'immediata attivazione di eventuali azioni sanatorie, se possibile. In caso contrario si revocherà l'accordo siglato con la Convenzione.

Art. 23 - Responsabilità

1. Il soggetto partner è responsabile, senza alcuna riserva ed eccezione, dei danni che eventualmente, nel corso dello svolgimento delle attività, per fatto proprio o del proprio personale addetto, dovessero occorrere agli utenti del servizio, al PLUS di Guspini, o a terzi e a cose.



2. In particolare, in applicazione del principio della responsabilità extracontrattuale di cui all'art. 2043 c.c., il partner di progetto è responsabile degli eventuali danni occorsi agli utenti del servizio e/o a terzi nel corso dello svolgimento dell'attività oggetto dell'avviso ed imputabili a colpa dei propri operatori, per gravi irregolarità o carenze nelle prestazioni.
3. Lo stesso partner assume ogni responsabilità sia civile che penale connessa ai sensi di legge all'espletamento dell'attività richiesta dal presente avviso, e si obbliga a sollevare il PLUS di Guspini da qualunque azione o pretesa vantata da terzi e/o responsabilità per retribuzioni, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazione sugli infortuni.

Art. 24 - Coperture assicurative

1. Il soggetto partner, a copertura di tutti i rischi derivanti dalle attività oggetto del presente avviso, si obbliga a stipulare e a mantenere pienamente valida ed efficace, per tutta la durata dello stesso, una polizza di assicurazione della Responsabilità civile verso terzi (RCT) e prestatori d'opera (RCO).
2. La polizza dovrà riguardare altresì i danni alle cose e ogni altro danno anche se qui non menzionato, con espressa rinuncia da parte della compagnia assicuratrice di ogni rivalsa nei confronti del PLUS di Guspini. Copia di detta polizza dovrà essere consegnata al PLUS di Guspini in sede di sottoscrizione della convenzione.
3. I massimali non potranno essere inferiori alle seguenti soglie:
 - Polizza R.C.T. con copertura non inferiore ad € 2.500.000,00 per persona e € 2.500.000,00 per sinistro, che preveda anche l'estensione a danni arrecati a terzi (inclusi i beneficiari) da dipendenti, da soci, da volontari e/o da altri collaboratori non dipendenti, di cui il partner si avvalga, inclusa la loro responsabilità personale;
 - polizza infortuni a copertura dei casi di morte e dei casi di invalidità permanente, con capitale assicurato in caso invalidità permanente.

Art. 25 - Presentazione della Manifestazione di interesse

1. I soggetti interessati possono presentare formale manifestazione di interesse ad essere invitati alla successiva procedura di coprogettazione perentoriamente entro e non oltre le ore 24:00 del giorno 13/01/2025, ESCLUSIVAMENTE in modalità telematica accedendo dal



sito del comune di Guspini sportello telematico nella sezione "Servizi Sociali" alla voce "Partecipare in co-progettazione alla gestione del progetto "Centro per la famiglia"" e selezionando il servizio "Manifestazione di interesse per attivazione in co-progettazione e gestione del progetto "Centro per la famiglia"" oppure direttamente dal seguente link:

[Partecipare in co-progettazione alla gestione del progetto "Centro per la famiglia" | Sportello Telematico Unificato](#)

2. L'accesso avviene tramite SPID /CIE/CNS.
3. All'istanza redatta secondo il facsimile di cui all'Allegato 1 dovrà essere allegata la seguente documentazione:
 - a) l'elaborato progettuale, propedeutico alla coprogettazione, suddiviso tra progetto tecnico e proposta di compartecipazione economico-finanziaria;
 - b) copia del c.v. della persona individuata quale referente tecnico in sede di tavolo di coprogettazione;
 - c) copia del Patto d'integrità sottoscritto per accettazione;
 - d) copia della certificazione di qualità, se posseduta;
 - e) mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza (in caso di ATS già costituiti) o atto costitutivo (in caso di Consorzio già costituito);
 - f) eventuale procura in copia conforme all'originale;
 - g) copia del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante dell'ente candidato;
4. In riferimento alle dichiarazioni rese, con particolare riferimento alle esperienze progettuali svolte e la loro durata, il PLUS di Guspini potrà richiedere ulteriore documentazione e/o effettuare verifiche al fine di accertare la veridicità di quanto dichiarato.
5. Non saranno prese in considerazione le manifestazioni d'interesse pervenute successivamente al suddetto termine ovvero sprovviste di firme e/o con documentazione incompleta.



Art. 26 - Responsabile unico del progetto

1. Il Responsabile Unico di Progetto è la Dott.ssa Luisa Angela Pittau, Responsabile del servizio sociale territoriale PLUS di Guspini.

Art. 27 - Pubblicazione e contatti

1. Il presente avviso, nel rispetto del principio della pubblicità e della trasparenza, è pubblicato presso l'Albo pretorio e sul sito internet del Comune di Guspini
<https://www.comune.guspini.su.it/it>
2. Per eventuali chiarimenti sarà possibile contattare il PLUS di Guspini al seguente indirizzo pec: protocollo@pec.comune.guspini.su.it. Referente del Procedimento: Dott.ssa Luisa Angela Pittau.
3. Eventuali richieste dovranno essere formulate tassativamente in forma scritta e pervenire via pec. Non saranno fornite informazioni per via verbale. L'oggetto della pec dovrà avere la dicitura: "QUESITO Manifestazione di interesse CENTRO PER LA FAMIGLIA".

Art. 28 - Trattamento dei dati

1. Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", e del RGPD (Regolamento Generale Protezione Dati) 2016/679, si informa che soggetto attivo della raccolta e del trattamento dei dati richiesti è il Comune di Guspini e che i dati personali forniti dai soggetti interessati ai fini della partecipazione alla presente procedura saranno raccolti e trattati esclusivamente nell'ambito del medesimo procedimento. I diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui al succitato d.lgs. n. 196/2003 e dall'art. 15 e seguenti del RGPD 679/2016, ai quali si fa espresso rinvio per tutto quanto non previsto dal presente avviso. L'informativa privacy può essere reperita al seguente
<https://www.comune.guspini.su.it/it/privacy>.

Art. 29 - Allegati

- Allegato B Patto d'integrità.